



Città di La Maddalena

Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 5 del 13/02/2026

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ED ATTUAZIONE MISURE A TUTELA DELL'ORDINE, DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DURANTE SFILATE DI CARNEVALE ED EVENTI COLLATERALI IN PIAZZA UMBERTO I - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, CONSUMO E DETENZIONE DI VETRO E DI INGRESSO, TRANSIT NELL'AREA DELLE MANIFESTAZIONI CON CONTENITORI DI VETRO/LATTINE - DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOOLICHE E SUPERALCOOLICHE NELL'AREA DESTINATA ALLA PERMANENZA DEL PUBBLICO

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Comunale di Pubblica Sicurezza ex artt. 50-54 T.U.E.L., D. Lgs.
267/2000

Premesso che:

- l'Associazione *Carnevale Isolano APS*, con il patrocinio del Comune di La Maddalena, per i giorni 8 – 12 e 14 febbraio p.v. ha organizzato l'evento denominato "Carnevale Isolano 2026" che prevede lo svolgimento di alcuni spettacoli di intrattenimento a corollario dei corsi mascherati previsti su apposito percorso, per i quali parteciperà un folto numero di spettatori e di conseguenza, dette manifestazioni soggiacciono alle prescrizioni indicate dal piano di sicurezza stilato dal professionista incaricato dal promotore;
- con successive comunicazioni il promotore ha rinviato gli eventi sopra individuati per cause dovute ad eccezionali condizioni meteo avverse;

Preso Atto del nuovo calendario eventi che si svolgeranno in Piazza Umberto I, salvo condizioni meteo avverse, nelle seguenti date: 15 – 17 e 22 febbraio 2026;

Osservato che dette manifestazioni, risultano di rilevante interesse e contribuiscono ad accrescere l'immagine di centro di attrazione culturale e turistico dell'Isola, comportando la possibilità di maggiori vantaggi economici alla comunità, con particolare evidenza per le attività produttive;

Considerato che in occasione di tali pubbliche manifestazioni:

- si prevede l'afflusso di un numero elevato di spettatori o, comunque, della possibile presenza nelle località adiacenti o limitrofe all'area individuata, di una rilevante concentrazione di persone, che può comportare l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che gli eventi in parola si svolgano correttamente, contenendo i fenomeni negativi connessi alla predetta possibile partecipazione di un alto numero di spettatori o, comunque, di persone presenti negli spazi e vie adiacenti alla medesima piazza;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie ed in genere, di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del sito interessato dagli eventi;

Preso atto delle prescrizioni imposte dal piano di sicurezza redatto dal tecnico incaricato che risultano invariate anche per le nuove date programmate;

Valutato che occorre rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, prevedendo quanto necessario per assicurare lo svolgimento in sicurezza degli eventi, e, pertanto, nell'area pubblica ove si svolgono gli spettacoli, meglio individuata nella sottostante planimetria, disporre di limitare il più possibile il consumo degli alcolici e dei superalcolici, il cui abuso in questi contesti, può costituire un pericolo per la sicurezza pubblica, nonché prevedere, più in generale, il divieto di utilizzo di lattine e contenitori di vetro per le bevande;



Considerato che l'utilizzo di contenitori in vetro e in alluminio, può costituire una delle principali cause di danni anche gravi a persone e/o cose, per il fatto che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo, possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo, soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione, nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private rendendo, altresì, difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

Valutato che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riconosce, quale limite all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Rilevato inoltre che i contenitori, le bottiglie di vetro e le lattine, abbandonati lungo le strade e luoghi pubblici, contribuiscono a fornire una immagine negativa e degradante della Città di La Maddalena;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro cittadino durante lo svolgimento degli spettacoli musicali previsti nell'ambito del programma eventi denominato *"Carnevale Isolano 2026"*;



Considerato, a questo proposito, fondamentale impedire, sull'area pubblica interessata dalle manifestazioni di cui sopra, il consumo e la detenzione di bevande contenute in bottiglie, contenitori di vetro e in lattine, specificando che gli avventori dei pubblici esercizi ubicati all'esterno dell'area delimitata in rosso in planimetria, possono effettuare la consumazione anche di bevande alcoliche e superalcoliche esclusivamente all'interno delle attività in parola;

Dato Atto che nello specifico è opportuno prevedere nella zona interessata dallo svolgimento degli eventi in parola, quindi l'area di Piazza Umberto I, nei giorni 15 -17 e 22 febbraio, o, in caso di sospensione degli eventi per condizioni meteo avverse nelle giornate in cui questi verranno eventualmente rinviati:

a) il divieto di detenzione e consumo, nonché di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sia in forma fissa che itinerante;

b) il divieto di detenzione e di vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante, di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie/contenitori diversi da carta e plastica leggera e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori in alluminio;

c) eventuali contenitori in plastica potranno essere venduti senza il tappo di chiusura;

Tenuto conto che:

- l'articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

- l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

Atteso che la competenza in materia, ai sensi gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ed ii, è rimessa al preciso dovere di attivazione del Sindaco;

Ritenuto, pertanto, che:

- sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica;



- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salvaguardia della pubblica incolumità, che, in ragione della situazione di particolare pressione antropica, deve essere adeguatamente salvaguardata;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito per assicurare l'incolumità pubblica;

Valutati gli effetti positivi derivanti dalla adozione della presente ordinanza ed in particolare dal punto di vista della salvaguardia della pubblica incolumità nonché per le finalità di ordine e sicurezza nell'interesse della collettività tutta;

VISTI:

- la legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";
- la circolare del Ministro dell'Interno a firma del Capo di Gabinetto prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 afferente i "modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" – linee guida per individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;
- la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- il T.U.L.P.S.;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267 e ss. mm. ii.;

fatto salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti nelle specifiche materie, per tali motivazioni espresse

ORDINA

Nei giorni 15, 17 e 22 febbraio o, in caso di rinvio per condizioni meteo avverse, durante le giornate sostitutive concordate con l'Amministrazione Comunale, dalle ore 15:00 fino al termine degli eventi organizzati dall'Associazione Carnevale Isolano APS con il patrocinio del Comune di La Maddalena nell'ambito del programma del Carnevale Isolano 2026, nell'intera area di Piazza Umberto I:

- 1. il divieto di somministrazione e di vendita, anche per asporto, sia in forma fissa che itinerante, o a mezzo di distributori automatici, nonché la cessione a titolo gratuito, di qualsiasi bevanda in bottiglia e/o contenitori di vetro, o in lattine. È consentita la somministrazione e vendita per il consumo esclusivo nei punti di ristoro autorizzati ed all'interno dei pubblici esercizi di qualsiasi bevanda in bicchieri/contenitori di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica;**
- 2. il divieto di detenzione, introduzione e consumo nell'area interessata dalla manifestazione di bevande di qualunque genere, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso;**
- 3. è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare alcolici e superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;**
- 4. I contenitori in plastica potranno essere venduti esclusivamente privi del tappo di chiusura;**

AVVERTE



Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5000,00, come stabilito dall'art. 50 commi 1 e 7 bis 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.

mm. ii., oltre al ritiro immediato ed al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 1.000,00.

All'atto della contestazione dell'illecito, i trasgressori sono tenuti a cessare la condotta irregolare, rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo e al ripristino dello stato dei luoghi.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno, inoltre, punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell'art. 650 c.p.

Agli agenti della forza pubblica è affidato il compito di far osservare il presente provvedimento, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

DISPONE

che la presente Ordinanza, resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di La Maddalena, venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ed altresì venga trasmessa agli Enti interessati, al Prefetto, al Questore di Sassari e a tutti gli organi di polizia in ambito locale, i quali sono incaricati di farla osservare.

AVVISA

- che, a norma dell'art. 3 comma quarto della Legge 07.08.1990 n. 241 avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà opporsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, presentando in via giurisdizionale al TAR per la Sardegna con sede a Cagliari entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, o, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione o notificazione della medesima.

- Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 è il Segretario Generale, dott.ssa Tomasina Manconi nella sua qualità di Dirigente e Responsabile del Corpo di Polizia Locale; presso il Comando di Polizia Locale è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento in parola.

dalla Residenza Municipale,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

Firmato digitalmente da:



IL SINDACO
Fabio LAI